



STATUTO

ASSOCIAZIONE "COMITATO QUARTIERE MIAMI"

Articolo 1 (Costituzione)

Su iniziativa di un gruppo di cittadini residenti è stata costituita l'associazione del "Comitato Quartiere Miami", denominato in seguito "Comitato", avente propria sede in Viale Alabama n. 12/c (00055) Ladispoli (RM).

Il Comitato fa riferimento alle norme civilistiche e legislative vigenti, e più specificamente: al comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972; al comma 8 dell'articolo 148 TUIR (D.P.R. n° 917 del 22/12/1986); all'art. 3, comma 190 della Legge 662/1996; al D. Lgs. 460/1997; al D.lgs. 267/2000 (art. 8 comma 1); al D.P.R. n° 361 del 10/02/2000; alla Legge n° 383 del 07/12/2000;

Il Comitato non ha finalità di lucro, ed è indipendente dai partiti e movimenti politici.

Articolo 2 (Durata)

La durata del Comitato è illimitata salvo suo scioglimento.

Articolo 3 (Finalità e scopi)

Il Comitato Quartiere Miami è espressione di tutti i cittadini che vivono, operano e risiedono sul suo territorio.

Il Comitato intende confrontarsi con l'amministrazione comunale di Ladispoli, gli organi governativi e le forze dell'ordine, con altri enti, associazioni e comitati di cittadini già costituiti e operanti nel territorio dello stesso ed anche in ambito extra territoriale, al fine di avanzare proposte, promuovere iniziative e trovare soluzioni per ogni tipo di problematica riguardante l'esclusivo interesse del quartiere e dei suoi residenti.

Suoi scopi precipui sono la difesa degli interessi e diritti di tutti i cittadini residenti, la promozione dei valori solidaristici, associativi, culturali, sociali, morali, politici e religiosi che si manifestano nel quartiere.

Il Comitato ha la prerogativa di attuare le proprie iniziative principalmente sull'operato volontario dei suoi aderenti e con gratuità delle prestazioni degli stessi.

Per il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato si propone in particolare di:

3-1. Avanzare proposte agli organi istituzionali e promuovere, anche d'intesa con gli stessi, nonché con enti pubblici e privati ed altre associazioni e comitati presenti nel territorio, tutte quelle iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità, dell'ambiente e dell'evoluzione urbanistica, delle strutture scolastiche e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;

3-2. Promuovere iniziative volte alla solidarietà, alla partecipazione democratica della popolazione residente;

3-3. Promuovere, d'intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni ricreative e sportive;

3-4. Informare mediante la pubblicazione di un eventuale giornale di quartiere e/o la gestione di un sito web, diffusione di volantini ed altri mezzi di comunicazione, ogni attività, intenzione o progetto inerente gli scopi del comitato basandosi sul principio del diritto alla trasparenza ed alla consapevolezza della popolazione del quartiere.

Articolo 4 (Sede)

La sede del Comitato Quartiere Miami è in Ladispoli, Viale Alabama n. 12/c. L'ubicazione della sede potrà essere cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 (Territorio del quartiere)

L'ambito territoriale del Quartiere Miami è quello circoscritto nell'area di Ladispoli, ex Loc.tà Vaccina (esclusa zona Artigianale) delimitato dai seguenti lati perimetrali: lato EST, via Settevene Palo (solo lato da v.le Europa a v.le California); proseguendo al lato SUD, v.le Europa a L.go Frezza, viale Georgia; lato OVEST, viale Alabama, sino a lato NORD, viale California.

Le vie comprendenti e incluse nel quartiere sono: Viale Europa, Viale America, Viale Georgia, Via Luisiana, Via Montana, Via Colorado, via Arizona, Viale Nuovo Messico, Viale Alabama, Viale California, Viale Florida, Viale Virginia, Viale Nevada, Via Settevene Palo (lato da V.le Europa a Viale California).

Articolo 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione del socio all'attività del Comitato è a tempo indeterminato.

Tra i soci si distinguono:

- 1) soci fondatori: sono cittadini residenti nel quartiere che hanno contribuito alla fondazione del comitato;
- 2) soci ordinari: sono cittadini residenti nel quartiere che hanno aderito alle finalità del Comitato anche successivamente all'atto costitutivo.

Possono far parte come soci del Comitato i cittadini residenti o che esercitino qualsiasi tipo di attività professionale o commerciale nel territorio definito al precedente art. 5, i quali richiedano di aderirvi e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa.

Articolo 7 (Partecipazione dei soci e loro doveri)

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e alle attività del Comitato e sono per altro tenuti:

- a. all'osservanza del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti, nonché di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b. a collaborare per quanto di competenza con gli organi sociali al fine di realizzare le finalità statutarie;
- c. a mantenere comportamenti corretti ed amichevoli all'interno del Comitato, e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le sue finalità;
- d. al pagamento della quota associativa e, su base volontaria, delle eventuali altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Articolo 8 (Soluzione e scioglimento del vincolo associativo)

Il vincolo del socio nei confronti del Comitato può sciogliersi per le seguenti cause: Recesso - Decadenza - Esclusione - Decesso

- Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo.
- La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, quando vengano meno i requisiti per l'assunzione di qualifica di socio (artt. 6 e 7 lettera d).
- L'esclusione del socio è decisa dall' Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo che abbia rilevato comportamenti contrastanti con gli scopi del Comitato.

- L'esclusione deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata.
Contro la predetta decisione è ammesso ricorso del socio al Collegio dei Probiviri, entro un mese dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
- Il decesso del socio persona fisica comporta la sua automatica cancellazione.

Articolo 9 (Organi direttivi del Comitato di Quartiere)

Gli organi direttivi del Comitato di Quartiere sono:

- L'Assemblea Generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei probiviri

Articolo 10 (L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea Generale è l'organo più alto del Comitato ed è la riunione periodica dei soci. I soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di partecipazione e di voto in seno dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono liberamente candidarsi ed essere votati, in occasione della nomina e del rinnovo delle cariche sociali.

Non possono peraltro concorrere alla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro i quali ricoprano incarichi in partiti o organizzazioni politiche e/o rivestano cariche amministrative rappresentative in seno a ad essi e/o al Comune di Ladispoli.

L'Assemblea ordinaria che preveda all'ordine del giorno l'elezione o il rinnovo degli organi direttivi dovrà garantire la più ampia partecipazione al voto dei soci e pertanto si svolgerà con specifiche modalità definite in apposito Regolamento.

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente:

o almeno una volta l'anno, per l'approvazione della relazione sull'attività svolta e per un rendiconto contabile amministrativo, o in occasione della elezione per il rinnovo degli organi direttivi, o nonché tutte le volte che gli interessi del Comitato lo rendano necessario.

Può inoltre essere convocata entro due mesi, quando ne è fatta formale richiesta, motivata e scritta, da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere effettuata con almeno un mese di preavviso ovvero, in caso d'urgenza, almeno dieci giorni prima della riunione, anche per posta elettronica, tramite

affissione nella home page del sito del Comitato e tramite avviso nelle pubblicazioni dello stesso. L'avviso di convocazione deve indicare la data per la prima e per la seconda convocazione, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta e firmata, da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di un massimo di 3 deleghe.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Per modificare lo statuto, come pure per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale residuo attivo, occorrono maggioranze assembleari qualificate.

Nel primo caso la presenza di almeno la metà più uno degli associati, nel secondo di almeno tre quarti degli associati e in entrambi il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le delibere devono essere trascritte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, ove ne ricorra il caso, da un Notaio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o, su espressa delega, dall'altro Vice Presidente; funge da segretario il Segretario del Comitato o, in sua assenza, un altro Membro del Consiglio Direttivo, designato dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata a discutere e deliberare su:

- Relazione del Presidente sulle attività annuali svolte;
- Linee di indirizzo ed operative per le attività / iniziative che il Comitato intende svolgere nel corrente anno;
- Rendiconto annuale consuntivo e preventivo e relazioni esplicative del Tesoriere;
- Relazione sullo stato delle iscrizioni presentato dal Segretario;
- Nomina per elezione – come da Regolamento – dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei probiviri;
- Ogni altro argomento, sottoposto alla sua approvazione, che non sia di competenza del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato.

Articolo 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Comitato di Quartiere, ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall'Assemblea e provvedere alla gestione dell'associazione.

Si compone di 13 membri eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto di elettorato attivo, compresi i n. 8 soci fondatori che ne fanno parte di diritto.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta elegge tra i suoi membri: un Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno vicario, il Segretario ed il Tesoriere.

I due Vice Presidenti dovranno essere in rappresentanza di entrambi i generi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti, subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio si scioglie se, durante il mandato, il numero dei componenti diventa inferiore a 5.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, trascorsi i quali, entro 15 giorni, deve fissare la data di nuove elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione ai soci della data delle nuove elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.

Gli incarichi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo non comportano alcun compenso.

Il Consigliere che, nell'arco di un anno solare risulti assente ingiustificato, a tre riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo o si trasferisca in altro quartiere, decade dalla carica.

Il Consigliere che si sia candidato ad una carica politica si sospende dal Consiglio per la durata della campagna. Qualora venga eletto, decade dalla carica.

Articolo 13 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall'Assemblea e alla gestione dell'associazione.

In particolare deve provvedere a:

- a.** Eleggere in prima seduta, fra i propri membri eletti in Assemblea Generale ordinaria, il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- b.** Determinare le aree strategiche del Comitato ed affidarne la conduzione ai componenti del Consiglio Direttivo, o ad altri soci designati allo scopo;

- c. Redigere il testo del Regolamento per le elezioni e curarne di volta in volta l'attuazione;
- d. Istituire eventuali Commissioni di esperti e tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone il compito e affidandone la guida a componenti del Consiglio;
- e. Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Comitato per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
- f. Nominare Direttore e Vice direttore del giornale di quartiere e il responsabile del sito web e altre comunicazioni;
- g. Deliberare sull'importo biennale delle quote associative;
- h. Predisporre i rendiconti annuali e le relazioni e proposte di propria competenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i. Procedere alla revisione degli elenchi degli associati e verificare la permanenza dei loro requisiti;
- j. Decidere in merito all'esclusione dei consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni ordinarie nell'arco dell'anno solare e ratificare quella dei consiglieri trasferitisi in altro quartiere;
- k. Approvare le fonti di finanziamento che si rendessero necessarie;
- l. Deliberare su ogni altro oggetto, sottoposto alla sua approvazione dal Presidente o dai membri del Consiglio stesso.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario.

Articolo 14 (Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese o quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

Il Presidente è tenuto a convocare, via posta elettronica, i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo data, ed ora della riunione mensile.

Articolo 15 (Costituzione del Consiglio Direttivo e validità deliberazioni)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento di almeno (7) sette consiglieri.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente.

La prima riunione del Consiglio Direttivo nominato dalle elezioni è convocata e presieduta dal Consigliere che ha ricevuti più voti nelle elezioni.

Articolo 16 (Presidente e Vice Presidenti)

Il Presidente dura in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura.

E' scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che può revocarlo in ogni tempo.

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei soci.

Rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche

e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca il Consiglio Direttivo

e l'Assemblea generale dei soci, autorizza le spese, firma le quietanze e la

corrispondenza. In caso di urgenza, sentiti possibilmente il Vice Presidente

Vicario e il Segretario, può adottare delle decisioni che andranno poi ratificate

nella prima riunione del Consiglio Direttivo. I due Vice Presidenti durano in

carica due anni e comunque non oltre la consiliatura. Vengono scelti tra i

membri del Consiglio Direttivo che può revocarli in ogni tempo. Collaborano

con il Presidente in tutte le sue funzioni. In assenza temporanea del

Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente Vicario che espletterà tutti gli

incarichi nell'ambito delle deleghe a lui conferite.

Articolo 17 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario dura in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura.

E' scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che può revocarlo in ogni tempo

Assiste Presidente e i Vice Presidenti nelle loro funzioni, redige i verbali delle

riunioni del Consiglio Direttivo, e dell'Assemblea generale dei soci.

Il Tesoriere dura in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura.

E' scelto tra i membri del Consiglio Direttivo che può revocarlo in ogni tempo.

Custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato di Quartiere, tiene

la contabilità, presenta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione

finanziaria, provvede al rendiconto annuale ed espleta tutti gli incarichi

amministrativi nell'ambito delle deleghe a lui conferite.

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario le cariche di

Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Articolo 18 (il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti direttamente

dall'Assemblea Generale ordinaria, che durano in carica due anni e sono

rieleggibili.

Alla competenza del Collegio dei Probiviri sono sottoposte, dal Consiglio

Direttivo tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto

associativo o tra gli associati e il Comitato o i suoi organi. Essi giudicano 'ex

aequo et bono', senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile. Le

loro deliberazioni sono redatte e conservate in un Libro apposito.

Articolo 19 (Risorse economiche del Comitato)

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sono costituite: dalle singole quote associative versate da ogni socio e che ammontano ad €. 5 (cinque), salva diversa decisione dell'Assemblea dei soci; dalle contribuzioni volontarie, da donazioni e lasciti da parte di privati; da proventi di manifestazioni ed eventi organizzati; da eventuali sponsorizzazioni o ricavi pubblicitari; da contributi o finanziamenti da parte di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno delle finalità del Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20 (Durata dell'esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito ma andrà destinato a sostegno delle attività statutariamente previste.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità del Comitato è affidata al Tesoriere, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 (Organo ufficiale del Comitato di Quartiere)

L'organo ufficiale del Comitato di Quartiere Miami è normalmente eseguito in veste informatica, comunicando ogni attività attraverso pubblicazioni sul web, sito web, piattaforme sociali e tramite posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo può – ove le risorse del C.d.Q. o una adeguata raccolta pubblicitaria lo consentano – decidere la realizzazione di edizioni cartacee e le conseguenti modalità di distribuzione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Direttore responsabile e del Vice Direttore e redige ed approva il Regolamento che disciplina l'attività del giornale.

Il giornale è aperto alla collaborazione di tutti i soci con le modalità previste dal Regolamento che ne disciplina l'attività.

Il Consiglio Direttivo conferisce l'incarico al Direttore responsabile ed al Vice Direttore per un periodo non superiore alla scadenza del proprio mandato.

Articolo 22 (Colori e stemma)

I colori del quartiere scelti per rappresentare la propria identità e distinzione simbolica sono: il blu, associato al mare che caratterizza la nostra località marittima di Ladispoli e il bianco quale simbolo significativo di trasparenza e chiarezza d'animo, qualità indispensabili per coloro che perseguono l'interesse del bene comune.

Lo stemma è raffigurato da uno scudo diviso a metà con sfondi colorati bianco e blu, in cui sono riportate le lettere “Q” ed “M” (acronimo del Quartiere Miami); al centro è posta una banda rettangolare trasversale con sfondi colorati bianco e blu e in cui vi sono all’interno due foglie di alloro (attinenti il rispetto e l’onore che si nutre verso la natura e gli uomini); al centro è posta una forma crociata rosso-blu, (in attinenza ai colori municipali); in alto al vertice centrale dello scudo vi è una corona, (in riferimento all’appartenenza amministrativa al comune di Ladispoli); in basso, lungo il contorno del margine inferiore dello scudo (colorato di giallo limone), vi è la scritta “Miami” .

Articolo 23 (Scioglimento e liquidazione del Comitato).

In caso di scioglimento del Comitato, l’Assemblea, in seduta straordinaria, deve nominare i liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà, altresì, prevedere la devoluzione di attività residue ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità.

Articolo 24 (Informazioni sullo statuto)

Il presente statuto e le eventuali modifiche, come pure il Regolamento aggiornato per le elezioni viene pubblicato sul sito del Comitato. Una copia di entrambi i documenti deve essere inviata al Sindaco e ai competenti organi/uffici del Municipio di Ladispoli.

Articolo 25 (Rinvio normativo)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono per analogia le disposizioni normative vigenti in materia di associazioni.